



TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro

Il giudice designato, Angela Vitarelli, nella causa iscritta al n. 6099/2025 R.G. affari contenziosi lavoro, tra MXXXXXXXXXXXXXXXXXZ ←MIM;

letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.7.2025;

OSSERVA

Con ricorso ex artt 669 bis e 700 cpc, depositato in data 6.6.2025, l'istante (rapp. e difeso dall' avv. Massimo Vernola), esponeva: di aver partecipato alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, come disciplinata dal D.M. 9/2024 e dal D.D.G. n. 1328 del 29-05-2024;

di aver, dunque, presentato domanda di partecipazione al concorso per la Regione Puglia, dichiarando lo status di invalido civile e di avere diritto al possesso della riserva N.; che, tuttavia, con nota prot.77416 del 18.12.2024, l'USR Puglia ha comunicato all' istante di aver provveduto alla verifica del titolo di riserva dichiarato e di aver riscontrato l' insussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'attribuzione della specifica riserva N e che, di conseguenza, la riserva così come dichiarata non avrebbe potuto essere valutata; che, a seguito di richiesta di riesame in autotutela presentata dall'istante, con nota prot. nr. 1379 del 08/01/2025 e con successiva nota prot. n. 3638 del 17.01.219025, l'Amministrazione ha confermato la propria decisione, provvedendo alla rettifica dell'istanza telematica di partecipazione del docente alla procedura concorsuale; che, con DDG 28930 del 23-04-2025, l'USR Puglia ha approvato le graduatorie definitive di merito regionali della procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica, ripartite per ambiti diocesani della regione Puglia e divise per ordine e grado di scuola; che, nella citata graduatoria, l' istante si è classificato al posto n. 247 per la diocesi di Foggia- Bovino, senza riserva, corrispondente al posto n.12 della graduatoria della Diocesi Foggia-Bovino; che la condotta serbata dall' Amministrazione sarebbe illegittima sotto molteplici profili.

Tanto premesso, chiedeva: “ *previa disapplicazione e declaratoria di illegittimità ove occorra in parte qua del Decreto dell'USR Puglia n.prot.28930 del 23-04-2025 di approvazione della*



graduatoria definitiva della procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica DDG n.1328 del 29.05.2024 e della relativa graduatoria allegata con riferimento all'ambito diocesano Foggia-Bovino della scuola secondaria di primo e secondo grado nella parte in cui al prof. Imbriani non è stato riconosciuto il titolo di riserva "N- Invalido civile" ex Legge n.68/99 e di tutti gli eventuali provvedimenti di proclamazione, nomina dei vincitori e di immissioni in ruolo degli stessi e stipula dei contratti, ove nelle more adottati;

- della nota prot.n.77416 del 18.12.2024 dell'USR Puglia relativa alla "Verifica Negativa titolo di riserva dichiarato" ex legge n.68/99, nell'ambito della procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica DDG n.1328 del 29.05.2024, della nota Prot. nr. 1379 dell'08/01/2025 sempre dell'USR Puglia di conferma di mancanza dei requisiti prescritti nel bando per l'attribuzione del titolo di riserva, della nota prot.3638 del 17.01.219025 con cui l'USR Puglia dispone la rettifica dell'istanza telematica del ricorrente tramite cancellazione del possesso del titolo di riserva "N- Invalido civile", nonché in parte qua dell'art.3, comma 3, e dell'art.9, comma 6, lett. q), del Bando del suddetto concorso, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale ove lesivi della posizione della ricorrente,

RICONOSCERE IL DIRITTO

1) del ricorrente in base ai requisiti posseduti al riconoscimento del titolo di riserva ex legge n.68/1999 in qualità di invalido civile al 100 % per la partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica per la regione Puglia per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ambito diocesano di Foggia-Bovino e il suo conseguente inserimento in graduatoria con il diritto di precedenza in virtù di tale riserva e assunzione in qualità di vincitore della procedura concorsuale.

2) In subordine: ove Codesto Tribunale del Lavoro dovesse accedere ad una interpretazione differente della normativa citata, si solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 per contrasto con gli artt.3, 4 e 38 della carta costituzionale per le ragioni sopra esposte, dichiarando la questione rilevante e non manifestamente infondata, sospendendo il giudizio al fine di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

3) con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del deducente procuratore che se ne dichiara anticipatario".

Costitutosi in giudizio, il MIM, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere competente il giudice amministrativo; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.



Con nota di deposito del 14.7.2025, il ricorrente documentava l'avvenuta notifica del ricorso nei confronti dei controinteressati professori Rosa Immacolata Consalvo e Alessandro Maddalena, entrambi non costituiti.

Preliminarmente, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Si richiama, sul punto, quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: *“Non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo, ma quella ordinaria, nei casi in cui si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la pubblica amministrazione è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica. Ne consegue che la controversia con la quale si chieda il risarcimento dei danni, per non avere la Pubblica Amministrazione - ai fini della formazione della graduatoria definitiva relativa ad una procedura concorsuale - valutato il titolo di riserva spettante agli invalidi civili è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario atteso che la relativa disciplina non lascia alla Pubblica Amministrazione alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato quale appartenente a categoria protetta”* (cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 28/05/2007 n 12348).

Nel caso di specie, l'istante non contesta la posizione di merito attribuitagli in graduatoria, ma solo il diritto ad essere considerato riservatario ex legge 68/99.

Nel merito, la domanda cautelare è fondata, sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Secondo la tesi di parte resistente, l'Amministrazione si sarebbe limitata ad inserire nel bando una norma di legge, ovvero l'art. 7, comma 2 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ove si dispone che: *“I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”*.

Tale norma ha la finalità di consentire l'accesso al lavoro di una peculiare categoria di lavoratori, ovvero i disabili che versino in stato di disoccupazione.

Ne conseguirebbe - aderendo alla tesi di parte resistente - la legittimità della condotta censurata, in quanto il ricorrente non poteva vantare il requisito da ultimo citato, ovvero lo stato di disoccupazione, il cui possesso gli avrebbe consentito il riconoscimento dell'invocata riserva.



La ricostruzione dell'Amministrazione, per quanto aderente al dettato normativo, appare superata dalla diversa interpretazione della norma fornita dal giudice di legittimità.

Invero: "... è stato anche rimarcato come dall'art.3 della citata legge n. 68 del 1999, art.3 può evincersi con certezza che nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato.

E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione – tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall'art.38 Cost., insuscettibile di essere disatteso – emerge con certezza anche dal contenuto della L. n.68 del 1999, art.16, avente ad oggetto i "concorsi presso le pubbliche amministrazioni" (vedi Cass. S.U. 22 febbraio 2007 n.4110, Cass. 6 aprile 2011 n.7889).

Detta disposizione, infatti, da un lato, pone limitazioni, solo per casi tassativi, alla partecipazione ai concorsi dei disabili per l'occupazione di posti comportanti l'esercizio di specifiche e predeterminate mansioni (cfr. art. 16, comma 1, ed il riferimento all'art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 1); dall'altro, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta vincolatività dell'assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere nella realtà fattuale l'art. 38 Cost. una norma precettiva) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) – anche se non versino in stato di disoccupazione – (quest'ultimo inciso soppresso dall'art.25 comma 9 bis del d.l. 24 giugno 2014 n.90 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.114) e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Va inoltre considerato, come ulteriore argomento, che anche nell'Unione Europea e nell'ordinamento internazionale la tutela del disabile ha assunto un ruolo sempre più pregnante.

Basti pensare che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adattata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 – all'art.26 (intitolato "Inserimento dei disabili") stabilisce che: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità". A questa Carta l'art.6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati, ma anche in precedenza ad essa è stato riconosciuto "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti Europei" (Corte costituzionale, sentenze n.135 del 2002, n.393 e n.394 del 2006) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo (Corte Cost. sentenze n. 349 del 2007 e n.251 del 2008). Inoltre, per quanto attiene alla normativa internazionale, la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,



adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L.3 marzo 2009, n.18, all'art.27 statuisce che "gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità". Diritto specifica la Convenzione in parola – che deve essere garantito, anche attraverso l'adozione di "appropriate iniziative" volte, fra l'altro, a favorire l'assunzione delle persone con disabilità nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato.

Né va dimenticato che a tale ultima Convenzione la Corte costituzionale, nella sentenza n.80 del 2010, ha attribuito valore cogente nel nostro ordinamento (vedi in motivazione, Cass. cit. n.7889/11).

Nell'ottica descritta, la pronuncia impugnata, per essere coerente con i principi sinora enunciati, non risulta scalfita dalle censure che le sono state mosse. Al riguardo appare opportuno puntualizzare che la normativa di riferimento deve ritenersi il disposto di cui all'art.16 comma 2 l.68/99, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente la quale invoca in questa sede l'applicabilità dell'art.4 d.lgs. n.181/00, disposizione che appare eccentrica rispetto alla disciplina del collocamento obbligatorio degli insegnanti invalidi, da riguardarsi in un'ottica di specialità rispetto alla disciplina generale di avviamento e costituzione del rapporto di lavoro (vedi ex plurimis, in motivazione, Cass. 6 aprile 2011 n.7889, Cass. 31 maggio 2010, n.13285).

La norma, come già rimarcato negli arresti giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo, garantisce la possibilità di assumere i disabili che abbiano conseguito la idoneità nei pubblici concorsi (così come verificatosi nella specie), anche se non versino in stato di disoccupazione.

E che la valenza precettiva del dettato normativo di cui all'art.16 comma 2 l. 68/99, sia quella innanzi descritta e delineata dal fermo orientamento espresso da questa Corte, si argomenta anche attraverso il richiamo all'art.4 l.68/99 che, nel disciplinare in generale i criteri di computo della quota di riserva del personale disabile da assumere, non prevede la computabilità tra i dipendenti, ai fini della copertura della quota di riserva, dei lavoratori assunti a tempo determinato, così come dedotto dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata.

Si tratta di un dato normativo di non trascurabile rilievo ai fini della esegesi del disposto di cui al citato art. 16 che conforta l'assunto posto a fondamento del diritto azionato, secondo cui l'esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di



lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto. E che la situazione sottesa alla stipula di un contratto a tempo determinato non possa essere sussunta nella descritta nozione di stabilità di impiego, come puntualizzato dalla Corte distrettuale, trova riscontro specifico, nella circostanza che all'atto della possibile fruizione del beneficio, il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla parte ricorrente, si era già concluso.

La controricorrente, pertanto, inserita come riservista nella graduatoria permanente del personale docente della Provincia, in adempimento dell'obbligo sancito dall'art.3 l. 68/99, doveva essere immessa in ruolo, in virtù dell'orientamento tracciato da questa Corte, cui innanzi si è fatto richiamo, secondo cui ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati"essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato, ed in relazione al quale non appaiono pregnanti i riferimenti operati dalla ricorrente a pronunce dei Giudici delle leggi concernenti la fattispecie della progressione in carriera dei disabili nella dirigenza scolastica.

In definitiva, può dunque ribadirsi il principio che nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato e che l'inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici (così come nel caso di specie), ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 l.68/99, da diritto all'assunzione anche a prescindere dallo stato di una precaria occupazione dell'invalido, considerata la pregnanza dell'obbligo solidaristico cui deve essere informato l'agire della Pubblica Amministrazione (al pari del datore di lavoro privato).....

va qui ribadito che una diversa opzione interpretativa che conferisse rilievo all'eventuale stato di occupazione dell'inabile in epoca anteriore al momento della assunzione, anche in relazione alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, tradirebbe la ratio che sorregge il compendio normativo di cui alla l.68/99, dando adito ad una situazione di precarietà di vita gravemente incidente sul piano psicofisico dell'inabile, certamente non coerente con il dettato costituzionale di cui all'art. 38 e con la tutela con esso apprestata in favore dei disabili in virtù dei principi solidaristici più volte enunciati." (cfr. Cass Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 24723 del 19 Novembre 2014).



Applicati i principi giurisprudenziali richiamati alla fattispecie in esame, deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris, avendo il ricorrente assolto all' onere probatorio relativo alla dimostrazione della sussistenza del diritto azionato in via cautelare.

Quanto al periculum in mora, risulta documentalmente provato e, in ogni caso, non contestato, che il ricorrente sia disabile nella misura percentuale del 100%.

Tale condizione - nella verosimile ottica della copertura dei posti messi a bando e fino ad ora coperti con contratti di supplenza a termine - risulterebbe sicuramente pregiudicata in via immediata e con effetti di segno contrario alla ratio della normativa applicabile e richiamata.

Invero, il mancato accoglimento del ricorso comporterebbe l'esclusione del ricorrente dalle successive fasi del concorso, ed in particolare dalla proclamazione dei vincitori, che saranno immessi in ruolo a settembre prossimo per l'anno scolastico 2024/25.

Infatti, il ricorrente ha ottenuto il punteggio complessivo di n.162 punti ed è risultato al posto n.247 della graduatoria generale, corrispondente al posto n.12 della graduatoria della Diocesi Foggia-Bovino. E' pacifico che per tale diocesi sono previsti n.6 posti per i vincitori e, di conseguenza, il riconoscimento del diritto alla attribuzione della riserva in via cautelare appare idoneo ad evitare il pregiudizio certo ed imminente dell'esclusione del ricorrente dalla possibilità di concludere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La domanda, dunque, merita accoglimento.

Si stima equo ed opportuno, in ragione della particolarità e complessità della questione, nonché in considerazione dell'aderenza della previsione del bando qui censurata al dato normativo, compensare integralmente le spese di lite

PQM

Visti gli art 669 bis e seguenti e 700 cpc, ogni ulteriore domanda disattesa:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva ex legge n.68/1999 in qualità di invalido civile al 100 % per la partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica per la regione Puglia per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ambito diocesano di Foggia-Bovino ed il suo conseguente diritto ad essere inserito in graduatoria con il diritto di precedenza in virtù di tale riserva;

- compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Foggia, 24.7.2025

Il Giudice del Lavoro

Angela Vitarelli

